

Outby Tour Activity S.R.L. in collaborazione con **Allianz Global Assistance**, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di **Outby Tour Activity S.R.L.**

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.

All'atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le **Condizioni di Assicurazione**, riportate integralmente nel **Certificato di Assicurazione**, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza e nella sessione "Assicurazioni" del sito www.otaviaggi.com. Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del **Certificato Assicurativo** da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la società stessa.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Familiare: il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell'Assicurato.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatate, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenze, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Mondo: la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla Società.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Società: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Cordusio 4 - 20123 Milano, di seguito denominata anche con il suo marchio Allianz Global Assistance.

GARANZIE

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art. 1 - Oggetto: L'assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota di iscrizione) dovuta per contratto dall'Assicurato all'Organizzatore del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio è/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- 1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo Familiare;
- 1.2 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare;
- 1.3 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato dell'Assicurato;
- 1.4 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o nuova assunzione;
- 1.5 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato o i locali dove questi svolga la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza;
- 1.6 - Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità; o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.

1.7 - Intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziarica quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio.

Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.

Art. 2 - Scoperto: Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di € 51 a carico dell'Assicurato.

Art. 3 - Esclusioni e Limitazioni

3.1 - Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
scioperi, sommosse, tumulti popolari;
coprifucio, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmissione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;

errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; abuso di alcolici e psicofarmaci, uso terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; infermità mentali, schizofrenia, forme manicodpressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;

suicidio o tentativo di suicidio;
Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;

epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

quarantene.
Dall'assicurazione sono altresì escluse le rinunce dovute a:
un evento non previsto dal precedente art. 1 Oggetto e successivi capoversi, infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 1), come pure le malattie croniche;
stato di gravidanza;

motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art. 1.4.
3.2 - Qualora l'Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate nell'art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l'Assicurato direttamente coinvolto.

3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 1, Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.).

Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.

3.4 - In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di effettuare un controllo medico.

3.5 - Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate all'art. 1 "Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 4 - Misure restrittive

- Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente l'Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro **5 giorni** a AWP P&C S.A. - **Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**, allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.

Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall'Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l'annullamento emessi dall'Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.).

L'Assicurato dovrà fornire a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.

Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana.

CAPITALE ASSICURATO

Fino al costo totale del viaggio

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazione e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
AWP P&C S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale 461
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. Seguire attentamente le istruzioni riportate sul presente Certificato di Assicurazione e fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale esclusivamente per il viaggio prenotato e per il quale è stato rilasciato il presente certificato, fino ad un massimo di 60 giorni.

COSTO DELL'ASSICURAZIONE (FACOLTATIVA)

Il costo dell'Assicurazione è pari al 4% dell'importo della prenotazione (escluse le quote di iscrizione)

POLIZZA SCI NOPROBLEM



I viaggiatori che lo richiedono potranno usufruire di una polizza assicurativa Europ Assistance, per le seguenti garanzie:

GARANZIE OBBLIGATORIE

ASSISTENZA SANITARIA

- Consulenza medica
- Informazioni sulla degenza
- Rientro dell'assicurato convalescente
- Rientro sanitario
- Viaggio di un familiare
- Autista a disposizione
- Accompagnamento dei minori

ALTRE GARANZIE ASSICURATIVE

- 1) Rimborso fino ad un capitale di Euro 250.000,00 per danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni a persone.
- 2) Rimborso spese mediche nel caso si debbano sostenere sul posto, in conseguenza ad infortunio, spese mediche farmaceutiche o ospedaliere per cure di primo soccorso non rinviabili, verranno rimborsati fino ad un massimo di Euro 5.000,00. Sono comprese in tale massimale le spese di trasporto fino ad Euro 1.000,00 dal luogo dell'infortunio all'Istituto di Cura più vicino.
- 3) Rimborso del costo dello Skipass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura sportiva nel caso non sia possibile usufruirne a causa di un ricovero superiore ai tre giorni o per ingessatura. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150,00 per assicurato con il limite di Euro 15,00 giornaliero per il rimborso dello Skipass, Euro 25,00 giornaliero per il rimborso delle lezioni di sci e di Euro 30,00 giornaliero per il noleggio di attrezzatura sportiva.
- 4) È prevista un'indennità di ingessatura a partire dal 16° giorno successivo all'infortunio, un'indennità di Euro 15 al giorno fino ad un massimo di Euro 300,00.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE IN CASO DI NECESSITA'

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al numero di **Telefono 02.58.28.68.28**

Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza deve effettuare il trattamento dei dati personali dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 (codice Privacy), del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la centrale operativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati comuni e sensibili, così come indicato nell'informativa al Trattamento dei Dati.

oppure

- via fax componendo il seguente numero:
02-58.38.42.34
- inviando un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.a.
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di tessera Europ Assistance
4. recapito telefonico

COME STIPULARE LA POLIZZA

La Polizza è facoltativa ed è a pagamento a parte. I clienti che desiderano stipulare la polizza "Sci No Problem" possono richiederla al momento della prenotazione del soggiorno. Il costo verrà fornito al momento della richiesta a seconda della formula scelta. Le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato per la stipula della stessa.

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che saranno consegnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.